

CCCLX SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 29 MARZO 1984**

Presidenza del Presidente RAIS

I N D I C E

Disegno di legge e proposta di legge concernenti: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" (204) (39). (Continuazione della discussione e approvazione):			
LORETTU , Assessore del turismo, artigianato e commercio	2-16		
PISCHEDDA	7		
(Votazione segreta)	40		
(Risultato della votazione)	40		
Disegno di legge: "Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico" (318). (Discussione e approvazione):			
ASARA, Assessore dell'igiene e sanità	27		
(Votazione segreta)	40		
(Risultato della votazione)	40		
Disegno di legge: "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e degli enti strumentali per l'anno finanziario 1984" (420). (Discussione e approvazione):			
CARTA GIORGIO, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	37		
(Votazione segreta)	40		
(Risultato della votazione)	41		
Disegno di legge: "Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna" (218). (Approvazione):			
(Votazione segreta)		38	
(Risultato della votazione)		38	
Disegno di legge: "Norme per il trattamento profilattico e sintomatico a domicilio dei pazienti emofilici" (297). (Approvazione):			
(Votazione segreta)		38	
(Risultato della votazione)		38	
Disegno di legge: "Costituzione in comune autonomo con denominazione Cardedu della frazione di Cardedu del comune di Gairo" (315). (Approvazione):			
(Votazione segreta)		38	
(Risultato della votazione)		38	
Disegno di legge: "Istituzione del ruolo speciale provvisorio e collocazione del personale degli enti soppressi trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348" (367). (Approvazione):			
(Votazione segreta)		38	
(Risultato della votazione)		39	
Disegno di legge: "Aumento del 50 per cento delle indennità per le missioni effettuate nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980" (223). (Approvazione):			

(Votazione segreta)	39
(Risultato della votazione)	39
Disegno di legge: "Regionalizzazione dell'Ente autonomo Flumendosa" (335). (Approvazione):	
(Votazione segreta)	39
(Risultato della votazione)	40
Disegno di legge: "Nuove norme in materia di albo regionale appaltatori di opere pubbliche" (258). (Approvazione):	
(Votazione segreta)	39
(Risultato della votazione)	39
Disegno di legge: "Riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi veterinari in Sardegna" (331). (Approvazione):	
(Votazione segreta)	39
(Risultato della votazione)	39
Esercizio provvisorio del bilancio interno del Consiglio regionale. (Approvazione di proroga)	41
Legge regionale rinviata: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale e dello Stato impiegato nella campagna antincendi" (CLXXXV). (Approvazione):	
(Votazione segreta)	38
(Risultato della votazione)	38
Legge regionale rinviata: "Riordinamento dei consorzi di bonifica" (CLXXXVII). (Approvazione):	
(Votazione segreta)	39
(Risultato della votazione)	39

La seduta è aperta alle ore 17 e 15.

MURA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 26 marzo 1984, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione del testo unificato della proposta di legge numero 39, di iniziativa dei consiglieri Puddu, Atzeni, Dettori, Franceschi, Gianoglio, Ladu, Oppi, Saba Benito, Secci, Serra, Tidu, Zurru, e del disegno di legge numero 204 concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive".

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo

unificato della proposta di legge numero 39 e del disegno di legge numero 204, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive".

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

LORETTU (D.C.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel progetto di legge che è all'esame del Consiglio e che la Giunta auspica l'Assemblea regionale voglia approvare, la normativa riguardante la classificazione delle aziende turistico-ricettive compie in Sardegna un passo in avanti di grande significato. Noi avevamo, operavamo finora sulla base di una normativa vecchia di decenni, certamente non più adeguata, non più rispondente alle esigenze di oggi; una normativa che non teneva conto della significativa evoluzione intervenuta in questi anni nel mercato del turismo, nell'evoluzione della domanda turistica, nell'approntamento quindi e nell'organizzazione delle strutture ricettive destinate a rispondere a questa domanda. La normativa attuale, quindi, da un lato, ignorava la situazione reale; dall'altro, rappresentava un freno oggettivo, un freno quindi negativo rispetto all'evoluzione che l'organizzazione turistica non può non realizzare per tenere il passo con i tempi.

Il disegno di legge affronta in termini adeguati, in termini moderni questa problematica e lo fa in collegamento responsabile con quanto avviene nelle altre Regioni. Il provvedimento infatti nasce e tiene conto anche, come dicevo, degli orientamenti maturati in seno ad altre Regioni italiane, con le quali si è sviluppato in questi ultimi anni un positivo rapporto di collaborazione, che ha portato ad un auto coordinamento volontario da parte delle diverse Regioni italiane, per far sì che una normativa che certamente ogni Regione e certamente la Regione sarda hanno potestà statutaria a definire in via assolutamente autonoma, fosse comunque coerente, fosse comunque definita in modo coerente con quanto vanno facendo le diverse Regioni, per un'esigenza abbastanza chiara, abba-

stanza forte, che è quella di non offrire una regolamentazione eccessivamente frammentata sul territorio nazionale. C'è invece l'esigenza contraria, l'esigenza di considerare, di disciplinare e di classificare in maniera uniforme le strutture ricettive all'interno del paese, all'interno del territorio italiano e di uniformare semmai questa normativa con quanto avviene su un ambito più vasto, a livello europeo e mondiale, perché il mercato turistico è unico, unico quindi è il gioco della domanda e dell'offerta. E l'offerta della Sardegna, l'offerta dell'Italia non può non essere omogenea e quindi raffrontabile con quella che proviene dagli altri Paesi, per far risaltare in maniera più diretta ed immediata le caratteristiche peculiari del mercato turistico sardo.

Il progetto di legge in realtà non esaurisce questa problematica: lascia infatti aperti alcuni problemi, relativi in particolare agli alloggi agro-turistici, alle case e appartamenti per vacanze, alle case per ferie, agli ostelli della gioventù ed ai rifugi, ma affronta finalmente in maniera razionale, in maniera moderna, in maniera adeguata ed in collegamento con quanto avviene fuori dalla Sardegna, la disciplina delle strutture portanti, essenziali, più significative e importanti della ricettività turistica. Per questo io credo, come dicevo prima, che il provvedimento meriti l'approvazione del Consiglio, così come all'unanimità, del resto, ravvisando quest'esigenza e quest'urgenza, più volte del resto richiamata anche dalla Giunta regionale, l'ha approvato la Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MURA, Segretario:

TITOLO

Norme per la classificazione delle aziende

ricettive.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MURA, Segretario:

Art. 1

Attività ricettiva

Agli effetti della presente legge si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.

Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere e in aziende ricettive all'aria aperta e si classificano, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, secondo quanto previsto nei successivi articoli e nelle allegate Tabelle A-B-C-D ed E, che fanno parte integrante della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MURA, Segretario:

Art. 2

Aziende ricettive alberghiere

Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili

o parti di stabili.

La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante e bar.

Ai fini della classifica le aziende ricettive alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- capacità ricettiva non inferiore a sette camere;
- almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
- un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera;
- un locale ad uso comune;
- impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento delle strutture.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MURA, Segretario:

Art. 3

Specificazione delle aziende ricettive alberghiere

Le aziende ricettive alberghiere si distinguono in due tipi: alberghi e alberghi residenziali.

Sono alberghi le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina o posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B dell'allegato.

Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il sog-

giorno e lo svago della clientela.

Possono assumere la denominazione di "Motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, e che assicurano uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili o di imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda.

Sono residenze turistico-alberghiere le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e C allegate alla presente legge.

Nelle residenze turistiche alberghiere non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai Comuni interessati, il Presidente della Giunta regionale potrà autorizzare deroghe particolari al limite di cui al comma precedente in occasione di avvenimenti o manifestazioni tali da poter determinare la contingente insufficienza delle altre strutture ricettive locali.

Ad esclusione del villaggio albergo, come definito al terzo comma del presente articolo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o "casa-madre", ove sono di regola alloggiati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.

Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso.

Rispetto alla "casa-madre" le dipendenze devono essere ubicate a non più di 50 metri di distanza e comunque non oltre i metri 100.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MURA, *Segretario*:

Art. 4

Aziende ricettive all'aria aperta

Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge, offrono ospitalità al pubblico in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante, spaccio, bar e svago.

Le aziende ricettive all'aria aperta devono essere allestite in locali salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni devono essere completate con idonee schermature (siepi o altro) in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MURA, *Segretario*:

Art. 5

Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta

Le aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in due tipi: villaggi turistici e campeggi.

Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno in tende o caravan od altri manufatti realizzati in materiale leggero o in muratura tradizionale vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e D allegate alla presente legge.

Sono campeggi le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A ed E allegate alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MURA, *Segretario*:

Art. 6

Casi consentiti di promiscuità

Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Nelle residenze turistiche alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzuole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Nei campeggi è consentita la presenza di tende o caravan o altri manufatti in muratura e non, installati a cura della gestione quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MURA, Segretario:

Art. 7

Classificazione delle aziende ricettive

Le aziende ricettive sono classificate dai Comuni territorialmente competenti con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti valutati secondo quanto previsto nelle tabelle allegate alla presente legge.

I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in "requisiti obbligati", predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in "requisiti fungibili", che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi (da 1 a 5 stelle), tre per le residenze turistico-alberghiere (da 2 a 4 stelle), tre per i villaggi turistici (da 2 a 4 stelle) e quattro per i campeggi (da 1 a 4 stelle).

Gli alberghi classificati a cinque stelle, se in possesso di adeguati standards - ricompresi fra quelli indicati nella allegata Tabella F - tipici degli esercizi di classe internazionale, possono assumere la denominazione "lusso".

Il Comune autorizza l'assunzione della denominazione "lusso", previo nulla osta della Giunta regionale la quale vi provvede, sentito il

parere di apposita Commissione tecnica presieduta dall'Assessore del turismo o suo delegato e composta da 6 esperti di cui 4 designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore del turismo e dura in carica cinque anni.

La Tabella A allegata alla presente legge indica il punteggio minimo complessivo, riferito sia ai requisiti obbligati sia a quelli fungibili, necessario per conseguire le diverse classificazioni.

Le tabelle B - C - D - E, allegate alla presente legge indicano, rispettivamente per residenze turistico-alberghiere, i villaggi turistici e campeggi, i requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione, con i relativi punteggi.

Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei complessi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle insegne del complesso.

Per gli esercizi alberghieri con dipendenza, la classificazione della "casa-madre" e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali. Alle dipendenze non può essere attribuita una classifica superiore a quella della "casa-madre".

L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria ai fini del rilascio della licenza d'esercizio.

Il provvedimento di classificazione delle aziende ricettive è adottato dal Sindaco del Comune competente per territorio, che potrà acquisire il parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pischedda. Ne ha facoltà.

PISCHEDDA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola su quest'articolo per svolgere alcune considerazioni su questa legge, per la quale il Gruppo comunista ha assunto in Commissione una posizione positiva, diciamo anche contribuendo in una certa misura al suo miglioramento, posizione positiva che noi riaffermiamo in questa sede e quindi anche con il voto finale. Assumiamo una posizione positiva di accoglimento della legge anche perché essa si inserisce in quel filone che porta la Regione ad un'azione di decentramento, quindi di delega di funzioni alle amministrazioni locali.

L'esigenza di questa legge, signor Presidente e colleghi del Consiglio, credo che sia nell'articolato stesso, nelle norme che propone. La Sardegna è una regione, lo abbiamo sempre detto e lo ripetiamo oggi, a vocazione e aspirazione turistica. Oggi dispone di una struttura ricettiva alberghiera (ma non soltanto alberghiera) abbastanza consistente: sono 514, almeno dai dati che sono in mio possesso, le aziende alberghiere esistenti, per un totale di 38 mila posti letto; 468 sono invece le aziende di campeggi e villaggi turistici, per un totale di 39 mila posti letto. Grosso modo, quindi, una disponibilità di offerta, diciamo turistica, di posti letto per circa 80 mila persone. L'occupazione nel settore è attualmente attorno alle 11 mila unità; il grado di utilizzazione, però, di questa attrezzatura, di questa struttura ricettiva è abbastanza limitato. Abbiamo una media annua del 32 per cento per quanto riguarda le strutture alberghiere, con un massimo di utilizzazione nel mese di agosto pari al 70 per cento ed un minimo nel mese di dicembre del 16 per cento. La ragione sta naturalmente (noi crediamo, almeno) nel fatto che la stagione turistica è limitata esclusivamente ai pochi mesi estivi e perché non si è portata avanti un'azione diretta ad allungare la stagione turistica stessa, collegandola alle altre opzioni, alle altre possibilità di offerta che la Sardegna ha, almeno fino a questo momento.

Ma credo che sia significativo anche il dato dell'utilizzazione delle strutture alberghiere nel mese di agosto: il 70 per cento, non il 100 per cento, non il 90 per cento. Cosa significa, questo? Significa evidentemente che anche nei mesi estivi, cioè nel periodo di punta della stagione turistica, le strutture alberghiere non lavorano a pieno regime. Da che cosa può essere determinato questo fatto? Certo c'è il problema dei trasporti, è una questione io credo abbastanza importante, ne parlava stamattina il collega Puddu, ma credo che non sia sufficiente a spiegare, diciamo così, il tipo di utilizzazione, il modo di utilizzazione delle strutture alberghiere nei mesi estivi. Probabilmente ci sono anche questioni che riguardano la capacità imprenditoriale delle nostre aziende, non c'è dubbio, c'è anche questo, ma non soltanto questo.

Ora, la legge senza dubbio affronta o cerca di dare una risposta a questi problemi, prevedendo la possibilità di dare alle attrezzature alberghiere una classificazione che sia quella più rispondente alle reali possibilità di offerta che esse possono dare. Il problema, però, è che purtroppo ancora oggi la nostra Regione non ha una politica del turismo, una politica che risponda a quelle esigenze, o meglio dire, a quelle caratteristiche di cui parlavamo prima. La Sardegna ha potenzialità, ha aspirazioni di regione turistica. Non esiste, però, una politica adeguata! Ripeto, e questo mi fa piacere, perché mi fa onore, evidentemente, quello che ha detto il collega Puddu stamattina: non esiste una politica del turismo. Anzi, direi che ne esistono tante, ma ne esistono tante e diverse, non scelte di carattere collettivo, non una politica del governo regionale; possiamo citare il fatto, per esempio, che da tanto tempo si è parlato dell'esigenza di un progetto per il turismo, di un piano per il turismo, ma ancora oggi non esiste nulla. L'Assessore della programmazione ne ha parlato tante volte, però il Consiglio non è in condizioni, ancora oggi, di prendere visione di questo progetto, non ha avuto l'occasione di conoscere nulla di queste scelte. Evidentemente non esistono, esiste solo una politica turistica nella mente del Presidente della Regione quando parla di Disneyland, cioè dicia-

mo di zone interne da destinare ai divertimenti occasionali dei cittadini...

(Interruzioni).

Va bene, ma è sintomatico proprio del fatto che evidentemente è un governo regionale senza una politica nel settore del turismo. Perché quando al Presidente della Regione sfugge, o gli viene in testa, nell'orecchio, diciamo così, la proposta della Disneyland, è perché evidentemente non c'è una politica, non c'è una scelta, non c'è una linea.

C'è poi quella proposta politica dell'Assessore al turismo, il quale dice: niente turismo di massa, o limitare al massimo il turismo di massa, per andare invece verso il turismo di *élite* o medio alto, e così via. C'è poi il turismo che viene fuori, in assenza di una scelta politica di Governo, dalle scelte da parte del privato: c'è quella della Costa Smeralda, collega Becciu, c'è quella dell'imprenditore Berlusconi, insomma chi più ne ha più ne metta, in questo campo! Non esiste quindi un piano turistico, non esiste un progetto, mentre continua, nel frattempo, la svendita delle potenzialità turistiche della nostra isola, determinata dalle scelte dei privati, continua l'assenza della Regione, l'assenza di una politica in questo settore. Passano, continuano a passare le scelte peggiori, le scelte che distruggono quelle che sono le potenzialità turistiche della nostra isola, in quanto non esiste appunto una programmazione.

I Comuni stessi, privi di questo piano, privi di questa linea politica, privi di questa azione politica della Regione, sono in balia dei potenti, non possiamo dimenticarlo, sono in balia dei potenti, non hanno capacità di governo del territorio, non hanno la forza di determinare le scelte in questo settore, scelte che invece sono determinate appunto dal privato. E quando qualche Comune, questo lo dobbiamo rilevare, cerca di sollevare la testa, di resistere alle imposizioni e ai ricatti del privato, che cosa succede? Succede che la Regione, la stessa Regione, si mette nella medesima condizione del Comune e svende la politica,

svende il territorio. Questo va a danno anche di altre questioni, va a danno anche degli obiettivi di riequilibrio del territorio, del riequilibrio economico e sociale del territorio della nostra isola. Se ne è parlato tanto assieme alla programmazione, e oggi assistiamo a che cosa? Assistiamo al fatto che nelle nostre coste (almeno in alcune parti delle nostre coste) si verifica il contrario di quello che si è verificato in passato nella storia. Cioè, mentre prima, diciamo, il sardo veniva ricacciato all'interno dalle invasioni, dalle razzie, oggi invece il sardo ritorna verso l'esterno o, per meglio dire, verso la costa con l'intervento dell'esterno, creando problemi sociali e problemi politici di grande rilievo e di difficile soluzione. Noi abbiamo oggi, nella sostanza, una crescita di popolazione nella costa e una diminuzione invece della popolazione nelle zone interne.

Io non credo che questo rientri nella linea della programmazione e non credo neppure che questa sia una scelta. Diciamo che è conseguenza della non scelta, quindi del fatto che i privati coprono uno spazio che è lasciato vuoto dall'azione politica della Regione. Noi riteniamo che questo non sia un fatto positivo, perché appunto crea problemi abbastanza gravi. Si dice che questo tipo di turismo crea occupazione: anch'io credo che il turismo in generale crei occupazione, ma il problema non va visto soltanto da questo punto di vista, va inserito nel quadro della politica di sviluppo economico della Sardegna e va quindi riportato all'interno della programmazione. Perché, per esempio, ecco, si possono consentire quindici milioni di metri cubi in Costa Smeralda, nei comuni di Arzachena e di Olbia e se ne prevedono, signor Presidente, soltanto dodici milioni in tutte le coste della provincia di Nuoro? Questo non è un fatto da nulla, è un fatto che crea dei problemi enormi per lo sviluppo economico regolato della nostra isola. Va fatto o no un piano sul turismo, un progetto sul turismo? Noi diciamo che va fatto, perché non si può continuare in questo modo, con Arzachena e la zona di Olbia che crescono a dismisura dal punto di vista, diciamo così, anche dell'abitazione o per meglio dire della popolazione, e

dall'altra parte con zone anche marine come Bosa, per esempio, che continuano a spopolarsi, proprio perché non c'è un'attenzione dell'organo pubblico in questa direzione. E' l'opposto della programmazione, questa situazione!

Passa quindi la scelta del privato, è assente una linea e una scelta politica di programmazione, e si gabbano per scelte di Governo, dico, si gabbano per scelte di Governo quelle che vengono fatte per quanto riguarda la Costa Smeralda. Noi diciamo che sono il contrario, sono il contrario perché non si gabbano l'ambiente e il territorio, che non sono vendibili, ma invece devono essere difendibili, difesi dalla politica della Regione. Che cosa succede, oggi? Certo, è assente, come spesso è assente, l'Assessore all'urbanistica stasera in questo dibattito: probabilmente, l'Assessore all'urbanistica pensava che il dibattito su questa legge si riferisse soltanto agli aspetti tecnici del disegno di legge, del progetto di legge. Una legge di questo genere non può essere soltanto tecnica, soprattutto in una regione, ripeto, come la nostra, come la Sardegna. Cosa è successo in Costa Smeralda? Si è concessa all'Aga Khan l'extra-territorialità, nella sostanza; non dico questo e mi dispiace sostenerlo proprio per il fatto che lo ha sostenuto anche il sindaco democristiano di Arzachena, però purtroppo è la verità, è la realtà delle cose. Si è concessa l'extra-territorialità e io non capisco che cosa significa; per meglio dire, dico che, benevolmente, signor Presidente, non capisco che cosa vuol dire l'Assessore all'urbanistica allorquando sostiene, per esempio, che non è stato violato il decreto sugli *standards* e sugli indici di fabbricabilità pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione il 10 febbraio, che prevede in base all'articolo 5 della legge 17 del maggio '81 l'obbligatorietà, entro un certo periodo di tempo, della revisione degli strumenti urbanistici sulla base delle indicazioni, delle norme del decreto stesso. Cosa significa l'affermazione dell'Assessore all'urbanistica, secondo la quale gli accordi stabiliti con il Consorzio della Costa Smeralda si rispettano? Io credo che sia importante rispettare gli accordi, noi crediamo che sia importante rispettare gli accordi, però crediamo

anche che sia molto più importante rispettare e far rispettare le leggi della Regione. Siamo di fronte invece ad una violazione palese, patente della legge della Regione: lo siamo stati nel momento in cui si è concessa la possibilità di realizzare, per esempio, costruzioni nella fascia dei 150 metri di rispetto previsti dalla legge 17; si è violata la legge anche quando si è permesso al Consorzio della Costa Smeralda, per esempio, di realizzare zone omogenee diverse da quelle previste dalla legge, sempre, ripeto, nella Costa Smeralda.

Questo non è concepibile! Non è accettabile che venga fatto dall'Assessore all'urbanistica, così come non è accettabile che venga fatto dalla Giunta regionale. Io credo che su questo sia necessario un momento di riflessione, perché il problema non è solo quello della Costa Smeralda. Ora che abbiamo aperto le maglie nei confronti della Costa Smeralda e del Consorzio Costa Smeralda, si possono aprire nei confronti di altre iniziative di privati; questo significa, nella sostanza, non vedere che cosa può succedere nel futuro, significa non vedere che in Sardegna, fra pochi anni, se così si continua, non esisterà più alcuna possibilità per portare avanti una politica del territorio, una politica per il turismo. Ecco perché noi diciamo che è necessario affrontare al più presto possibile un discorso sul problema del turismo, in modo tale da mettere sul campo non soltanto le coste (quindi il problema dell'utilizzazione del mare), ma tutte le possibilità e le potenzialità che la Sardegna offre in questo settore, che non sono solo quelle delle spiagge, quelle del sole, ma sono anche quelle dell'ambiente, sul quale pure bisogna intervenire con una politica seria di salvaguardia, di valorizzazione; sono quelle del paesaggio, sono quelle della possibilità di offrire le tradizioni, la cultura, il folclore, la caccia, la pesca, tutti beni inestimabili che ancora oggi sono da valorizzare sul piano economico.

Una politica per il turismo, quindi, tenga conto del sole e della spiaggia, ma tenga conto anche dell'interno, che tenga quindi, dell'esigenza di uno sviluppo un po' tutta la Regione, non so!

Questo comporta come conseguenza positiva anche l'aumento del periodo diciamo destinato al turismo, della stagione turistica e quindi la possibilità di aumentare l'occupazione, le opzioni di lavoro, di aumentare anche il reddito e l'utilizzazione delle strutture alberghiere o para-alberghiere. Certo, c'è un problema estremamente importante, che è quello dei trasporti, ma io credo in una Regione nuova; siamo ormai agli sgoccioli della legislatura, signor Presidente, il 24 e il 25 di giugno si rinnoverà il Consiglio regionale. Sono passati dal 1949 a oggi ormai 35 anni, nel corso dei quali il popolo sardo non ha fatto scelte politiche di cambiamento adeguate, anche se ha fatto dei passi avanti. Noi affidiamo alle elezioni del giugno 1984 la possibilità di cambiare realmente il quadro politico e quindi di cambiare il governo della Regione. Noi crediamo che in questo nuovo quadro si possa anche inserire la speranza e la certezza di una politica nuova anche in questo settore, perché è fondamentale, insieme ad altri, per portare avanti lo sviluppo economico della nostra isola.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MURA, *Segretario*:

Art. 8

Denominazione degli esercizi ricettivi

Le denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal Sindaco del Comune competente al fine di evitare omonimie fra i esercizi e di non consentire l'inserimento di denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di attività degli esercizi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MURA, *Segretario*:

Art. 9

Validità e revisione della
classificazione

La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1985 e viene rinnovata per i quinquenni successivi.

Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente ciascun quinquennio.

Qualora nel corso del quinquennio si verificano variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un esercizio, o qualora venga accertato che l'esercizio non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione dell'esercizio.

Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio, sia in sede di revisione che per nuovi esercizi, hanno effetto fino al compimento del quinquennio stesso.

Non si procede a revisioni di classificazione nell'ultimo anno del quinquennio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MURA, *Segretario*:

Art. 10

Attrezzature, impianti ed arredi

Le attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione del singolo esercizio.

Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dal comma precedente, il Sindaco dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione dell'azienda al livello immediatamente inferiore a quello spettante in base alle altre disposizioni della presente legge o, in caso di deficienze gravi o di aziende già classificate al livello più basso, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a tre mesi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MURA, Segretario:

Art. 11

Denuncia dei requisiti

I titolari delle aziende ricettive o i loro rappresentanti devono, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire al Comune, unitamente alla richiesta di assegnazione di un determinato livello di classificazione, una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati tutti gli elementi necessari per la classificazione ai sensi della presente legge.

Analoga denuncia deve essere inoltrata nel termine di 30 giorni ogni qualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito prece-

dentemente denunciato.

Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti il Sindaco può richiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione nonché accertare, mediante sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio con gli interessati, i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

Per i nuovi esercizi la classificazione viene provvisoriamente valutata sulla base del progetto tecnico e degli elementi presentati ai fini dell'ottenimento della concessione ad edificare, integrati da una dichiarazione dell'imprenditore sulla qualità e quantità delle prestazioni per il funzionamento dell'esercizio. Il provvedimento formale di classificazione viene adottato, previ gli opportuni accertamenti, sulla base della denuncia dei requisiti che l'imprenditore presenterà nel termine di 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, corredandola con piante e sezioni dell'unità immobiliare in scala uno a cento, quotate e con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle camere o delle piazzole o dei locali di servizio.

Per le singole dipendenze degli esercizi alberghieri devono essere presentate denunce separate.

Le denunce devono essere compilate su moduli appositi predisposti dalla Regione.

Il provvedimento formale di classificazione o di non classificazione è adottato dal Sindaco entro 60 giorni dalla richiesta.

In caso di inerzia del Sindaco, i poteri sostitutivi sono esercitati dall'Assessore regionale del turismo previo invito ad adempiere entro un congruo termine.

Scaduto il termine fissato, l'Assessore regionale del turismo, sentito il Sindaco, adotta il provvedimento entro 60 giorni dalla scadenza del predetto termine.

Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

VIII LEGISLATURA

CCCLX SEDUTA

29 MARZO 1984

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MURA, *Segretario*:

Art. 12

Determinazione e pubblicità
della classifica

Il provvedimento concernente la classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi è atto definitivo e deve essere notificato al titolare del singolo esercizio, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e comunicato alla Regione, Assessorato del turismo, agli enti provinciali per il turismo, nonché, ove esiste, all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo. Avverso il provvedimento di classificazione, entro 30 giorni dalla notifica o dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, potranno ricorrere all'Assessorato del turismo della Regione Autonoma della Sardegna il titolare dell'esercizio classificato, il proprietario dell'immobile e/o dell'azienda e i titolari degli altri esercizi ricettivi della regione.

Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale l'Assessore regionale per il turismo approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'ENIT e all'ISTAT. Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazione.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MURA, *Segretario*:

Art. 13

Insegna ed altre indicazioni per il
pubblico

Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno:

– segno distintivo comprendente l'indicazione del tipo, della classificazione e la denominazione dell'esercizio;

all'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:

– licenza di esercizio;

– copia della denuncia dei requisiti, vistata dal Sindaco del Comune competente;

– prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal Sindaco del Comune competente e corredato da planimetria in caso di villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole;

– cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente agli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.

Il segno distintivo di cui al comma precedente è approvato, per le rispettive tipologie, secondo l'allegata Tabella G.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MURA, *Segretario*:

Art. 14

Sanzioni

E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da lire 500.000 a lire 3.000.000 il titolare di un esercizio ricettivo che:

a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'articolo 13 della presente legge;

b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal Comune;

c) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere a) e b), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, un tipo, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;

d) non fa pervenire nei termini prescritti la denuncia di cui all'articolo 11, o vi espone elementi non veritieri;

e) non fornisce al Comune le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

f) dota le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, come indicato nel prospetto della capacità ricettiva di cui all'articolo 13, o comunque eccede i limiti della capacità ricettiva complessiva, quale risulta dal prospetto di cui all'articolo 13.

Nel caso di violazioni di cui alle lettere a), b), ed e) del precedente comma, può essere disposta dal Comune, previa diffida, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore ai tre mesi.

E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 60.000 a lire 300.000 il titolare di un esercizio ricettivo che:

1) adotta la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui all'articolo 8;

2) omette di indicare nel materiale pubblicitario eventualmente realizzato per suo conto il tipo e la classificazione riconosciuti all'esercizio.

Chinque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto alle sanzioni di cui al primo comma.

In caso di recidiva specifica alle infrazioni di cui agli articoli 10 e 14 della presente legge, il Sindaco può disporre la revoca della licenza di esercizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MURA, *Segretario*:

Art. 15

Vigilanza e applicazione delle sanzioni

Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, i Comuni esercitano la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito dei rispettivi territori.

I proventi delle sanzioni di cui alla presente legge sono interamente devoluti ai Comuni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MURA, *Segretario*:

Art. 16

Vincoli di destinazione

Per gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali

di incentivazione della ricettività, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini turistici, può autorizzare, sentito il Comune competente, la conversione da un tipo all'altro di quelli previsti dalla presente legge, fermi restando i vincoli suddetti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MURA, *Segretario:*

Art. 17

Aziende ubicate nel territorio
di più Comuni

Per le aziende ricettive che eventualmente insistano sul territorio di più Comuni, le competenze di cui alla presente legge sono esercitate dal Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MURA, *Segretario:*

Art. 18

Disciplina delle aziende ricettive

Per quanto non previsto dalla presente legge, le aziende ricettive alberghiere e, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 326, le aziende ricettive all'aria aperta sono assoggettate alla preesistente

disciplina delle aziende alberghiere, in quanto applicabile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MURA, *Segretario:*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Classificazione degli esercizi ricettivi

La classificazione degli esercizi ricettivi prevista dalla presente legge è operante a partire dal 1° gennaio 1985.

A tal fine le necessarie operazioni di classificazione sono compiute nel semestre che precede la data suddetta, sulla scorta delle denunce dei requisiti che i titolari delle aziende ricettive esistenti devono presentare entro il 30 giugno 1984.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MURA, *Segretario:*

Art. 20

Esercizi esitenti

Il limite di distanza stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3 non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esercizi ricettivi assoggettati a vincoli

di destinazione alberghiera ai sensi di leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, che non raggiungano il minimo di requisiti previsto dalla presente legge, vengono classificati nel livello più basso per tutta la durata del vincolo, salvo che nel frattempo non abbiano provveduto a dotarsi dei requisiti necessari per una classificazione superiore.

In sede di prima applicazione della presente legge le aziende alberghiere che difettano di alcuno dei requisiti obbligati per ottenere la classificazione al livello secondo le comparizioni sottoindicate, possono, a richiesta, ottenere la classifica in base a dette comparizioni, a condizioni che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligati mancanti entro il 31 dicembre 1984:

	Albergo a:
— Albergo di lusso:	5 stelle
— Albergo di I categoria:	4 stelle
— Albergo di II categoria e pensione di I categoria:	3 stelle
— Albergo di III categoria e pensione di II categoria:	2 stelle
— Albergo di IV categoria e pensione di III categoria e locande:	1 stella

Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano meno di sette camere sono classificati provvisoriamente nel livello corrispondente ai requisiti posseduti, a condizione che presentino un progetto di adeguamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 1986.

Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera, sono classificati provvisoriamente nel livello più basso, a condizione che presentino un progetto di adeguamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 1985.

Per gli esercizi classificati ai sensi del com-

ma precedente non sono concessi contributi regionali se non per iniziative comprendenti gli interventi necessari per ottenere una classificazione.

Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, il Comune provvede alla revisione della classifica per le aziende alberghiere classificate da cinque a due stelle e alla revoca della classifica, con conseguente revoca della licenza, per le aziende classificate ad una stella.

I vincoli di cui al secondo comma eventualmente gravanti su esercizi ricettivi permangono su tali esercizi anche se in sede di prima classificazione ai sensi della presente legge ne venga riconosciuta l'appartenenza ad una tipologia diversa da quella originaria.

I villaggi turistici autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono mantenere tale qualificazione anche se dotati di strutture non conformi alla prescrizione di cui all'articolo 5, comma secondo, salvo che risultino in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera.

La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente per le costruzioni già esistenti alla data ivi indicata e non per eventuali successivi rifacimenti o ampliamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parire su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MURA, Segretario:

Art. 21

Attività ricettiva senza lucro

Fino a quando non venga provveduto con altra legge regionale, l'attività ricettiva svolta senza fini di lucro resta disciplinata dalla legge 21 marzo 1958, n. 326, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, le considerazioni che sono state svolte in sede di discussione generale di questo progetto di legge e poi nel corso della discussione sui singoli articoli, in particolare gli argomenti e le tematiche toccate negli interventi dell'onorevole Puddu Mario, relatore di maggioranza, e nell'intervento dell'onorevole Pischredda, impongono anche alla Giunta di raccogliere e di sviluppare una qualche considerazione, sia pure in termini sintetici di carattere generale, con riferimento alla politica turistica, anche per ribadire ancora una volta in questa sede, di fronte all'Assemblea regionale, le caratteristiche essenziali delle linee operative che la Giunta segue nel comparto turistico.

Non vi è dubbio, colleghi consiglieri, che nel campo del turismo la Giunta segua una precisa linea politica. Non vi è dubbio e credo che soltanto osservatori distratti possano mettere in discussione questo fatto; così non mi sembra dubbio che la Giunta si muova secondo un quadro di riferimento preciso. La Giunta ha presentato al Consiglio, già da lungo tempo, il Piano di sviluppo generale economico e sociale della Sardegna, piano complessivo che affronta appunto i problemi generali dello sviluppo e che in questo contesto generale dà indicazioni precise anche per ciò che attiene al comparto turistico. Il piano di sviluppo non è stato ancora oggi discusso e definito dai competenti organi sia consiliari che extra consiliari: è in effetti uno dei temi aperti, uno dei grandi discorsi aperti che chiaramente non si chiuderanno nel corso di questa legislatura; un tema che è stato reso anche più pressante e più complesso dalla scadenza che in questi anni interviene, che si prevedeva intervenisse, che era programmata, della validità della legge 268. Una serie di problemi poneva le forze politiche ed economiche della Sardegna di fronte ad una riflessione di carattere generale sulla situazione economico-sociale della nostra isola, per individuare e defi-

nire non semplicemente gli interventi settoriali, ma le modalità necessarie per avviare un nuovo meccanismo di sviluppo della nostra isola.

Questo discorso si è avviato e si è arricchito anche di contributi esterni: basterebbe ricordare qui l'iniziativa assunta ormai diversi mesi addietro dalla Commissione consiliare per la programmazione, vale a dire il Seminario organizzato e promosso, con la partecipazione delle forze culturali della Sardegna, delle più qualificate forze culturali della Sardegna, proprio per richiamare l'attenzione della collettività sarda su una riflessione necessaria, non rinviabile sui temi dello sviluppo della nostra isola. Ma questo discorso così impegnativo è rimasto aperto, non si è ancora concluso, nessuno ha trovato ancora risposte esaurienti e pienamente soddisfacenti. E' un discorso che rimane aperto. E se così è, non poteva in qualche misura non rimanere aperto anche il discorso riferito alle politiche di settore, ai singoli settori, tra i quali il settore turistico è certamente tra i più significativi e più rilevanti. Ma non significa questo che la Giunta, anche per ciò che riguarda la politica di settore, la politica di comparto, di questo comparto, non abbia avanzato sue precise, organiche proposte. Come dicevo, anzitutto nell'ambito del piano generale di sviluppo, ma anche attraverso l'elaborazione di proposte specifiche orientate in un primo tempo all'elaborazione di un cosiddetto "progetto turismo", come è stato qui ricordato oggi, che poi hanno dato corpo ad un documento che è più esatto definire "piano di sviluppo del settore turismo". Un piano, una proposta politica operativa che la Giunta ha definito in coerenza e con riferimento al piano di sviluppo generale; che ha approvato come sua proposta, ma che certamente non poteva percorrere l'ulteriore *iter* procedurale per la sua approvazione se non di pari passo, anzi, se non in tempi posticipati rispetto alla definizione del piano generale di sviluppo.

Esiste quindi una proposta della Giunta, che guida ed orienta in linea di massima, in linea generale l'azione della Giunta stessa, ma che attende ancora una definizione formale da parte degli organi consiliari ed extra-consiliari, definizione

che non può non aversi se non in base all'approvazione (che ancora non esiste) del piano generale di sviluppo. Esiste quindi una proposta della Giunta, dicevo, esiste una linea della Giunta nel campo turistico; esiste un ampio dibattito sul turismo, un dibattito che è reso forse più ampio e più accentuato dai problemi che la crisi economica in atto oggi solleva, dagli interrogativi, dalle difficoltà che questa crisi riversa sulla situazione economico-sociale della Sardegna. Emerge spesso in questo dibattito la tentazione di indicare il turismo come il settore risolutivo dei mali dell'economia isolana, come il settore che magicamente potrebbe dare risposte a politiche sbagliate o che si presumono sbagliate adottate in questi anni in altri settori. La Giunta non condivide quest'analisi, io non condivido quest'analisi: il turismo non è certamente (sarei l'ultimo a negarlo) un settore poco importante; siamo convinti dell'importanza del turismo, siamo convinti del contributo che il settore del turismo può dare allo sviluppo complessivo dell'economia isolana, siamo convinti che il turismo possa dare allo sviluppo dell'economia isolana un contributo molto più accentuato di quanto oggi non dia, di quanto oggi non avvenga. Ma non crediamo che possa essere il settore risolutivo, non crediamo che la politica regionale possa affrontare in maniera adeguata neppure i problemi del turismo, se non collegandoli con i problemi degli altri comparti produttivi e collocando questi problemi appunto in un contesto più generale, così come avviene — come dicevo prima — in sede di piano generale di sviluppo.

Quali sono, onorevoli colleghi, quali sono le linee di questa politica? Da cosa questa politica prende le mosse e l'orientamento? Prende le mosse e l'orientamento dalla considerazione dei dati reali riguardanti la nostra situazione; prende l'avvio, questa politica, dalla constatazione (che forse può apparire ovvia, ma che va richiamata) che noi siamo un'isola e che quindi siamo in una situazione che non può mai essere sottovalutata o considerata scarsamente. Siamo un'isola alla quale si accede attraverso sistemi di trasporto certo oggi largamente insufficienti e per i quali la Regione sarda non da oggi, attraverso l'impegno delle Giunte anche di diverso

orientamento politico, rivendica dallo Stato un adeguamento consistente, radicale direi. Ma per quanto questo adeguamento del sistema dei trasporti esterni tra la Sardegna e il Continente possa essere ottenuto, per quanto accentuato possa essere questo adeguamento, rimane certamente il fatto che saremo sempre un'isola e che quindi l'accesso all'isola, al di là dell'efficienza del sistema dei trasporti, sarà sempre un accesso diverso e più difficile di quello che avviene verso zone che si collocano sul Continente.

PRESIDENTE. Scusi, Assessore, le ricordo che stiamo parlando dell'articolo 21: "Attività ricettiva senza fini di lucro".

LORETTU (D.C.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Presidente, io chiedo scusa, ma siamo in sede di discussione generale dell'articolo e credo che i colleghi che sono intervenuti nel dibattito e che hanno sollevato problemi di carattere generale abbiano diritto, così come hanno sottolineato, di avere un'indicazione di riscontro da parte della Giunta sui temi da loro sollevati.

PRESIDENTE. Assessore, chiedo scusa, poi ella può continuare, se l'Assemblea lo consente, ma solo per dire che la Giunta ha tutte queste facoltà in sede di chiusura della discussione generale. Prego.

LORETTU (D.C.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Io chiedo al Presidente di consentirmi...

PRESIDENTE. Prego, prego, Assessore.

LORETTU (D.C.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. ... nel rispetto naturalmente del Regolamento.

Dicevo: credo che non vada sottovalutato, anzi debba essere tenuto al centro della nostra attenzione nell'affrontare i temi della politica del turismo, il fatto che l'offerta turistica della Sardegna si caratterizza certamente per la particolarità della sua tradizione storica e culturale, per il suo richiamo ad una civiltà millenaria,

caratteristica ed originaria della nostra isola, diversa certamente da quella riscontrabile in qualunque altra parte del mondo. Ma si caratterizza anche per la presenza di un patrimonio ambientale e naturalistico di inestimabile valore, che fa della nostra isola, così vicina all'Europa, così vicina al continente italiano, fa della nostra isola allo stesso tempo una terra che appare lontana geograficamente, in termini di caratterizzazione e di fascino che è suscettibile di esercitare. Un patrimonio naturalistico che, insieme a quello storico e culturale, va quindi salvaguardato in maniera decisa, perché non si può ipotizzare, non si può immaginare che la Sardegna possa svolgere un futuro ruolo nel campo del turismo, se questo patrimonio, anche naturalistico e ambientale, fosse depauperato o gravemente compromesso.

Se questo è vero, e sembra non essere contestato da nessuno, queste considerazioni fissano — nello stesso tempo in cui vengono richiamate — le direttrici e i limiti entro cui si deve svolgere la nostra politica di promozione turistica. Quale tipo di turismo allora dobbiamo perseguire? Come dobbiamo organizzare la nostra struttura ricettiva per svolgere un ruolo nel campo del turismo? Dobbiamo sollecitare una domanda turistica che tenga conto di quelle caratteristiche che io ho richiamato, quindi dobbiamo sollecitare una domanda turistica che non potrà mai essere una domanda turistica di massa. Non può essere una domanda turistica di massa appunto per la strozzatura che, comunque si adegui il sistema dei trasporti, esisterà sempre, e non può essere un turismo di massa quello al quale ci rivolgiamo perché il turismo di massa impegna in larga misura e in maniera preoccupante il nostro patrimonio ambientale e naturalistico, e provoca quindi, a carico di questo patrimonio, gravi compromissioni.

Ma respingere l'ipotesi, o considerare fuori dalla realtà l'ipotesi del turismo di massa, non significa scegliere, puntare sul turismo di *élite*. Noi facciamo una scelta intermedia, facciamo una scelta verso un turismo di carattere medio, medio-alto che abbia il più alto rapporto investimento-occupazione, che abbia il più alto effetto

indotto sugli altri comparti economici, che impegni, nella misura più contenuta possibile, il patrimonio ambientale e naturalistico. Quindi, questa scelta serve ad orientarci circa il tipo di struttura ricettiva da realizzare. Se a questo tipo di turismo dobbiamo dare risposte, va anche detto su quale tipo di struttura ricettiva vogliamo orientare la nostra organizzazione. La struttura ricettiva su cui riteniamo necessario orientarci è una struttura ricettiva fondamentale a rotazione d'uso, che dia risposte idonee alla domanda del turismo medio e medio-alto, che sia suscettibile di dare risposte anche al turismo che si svolge in forma organizzata e che si fondi sull'attività dell'impresa turistico-ricettiva. Una struttura quindi ricettiva ben definita, ben individuata.

Se questa è la linea su cui vogliamo muoverci, significa anche che non rientra in questa politica un privilegiamento della cosiddetta politica della seconda casa; non rientra in questa politica e non è compatibile con questa politica il privilegiamento della realizzazione delle seconde case in grande misura, per l'accentuata compromissione del territorio che questo tipo di intervento realizza, per la scarsa occupazione cui dà luogo per la sua gestione, per i limitati effetti che esso induce su altri settori economici. Perché, onorevoli colleghi, io credo che sia necessario risolvere comunque alcune contraddizioni che spesso, nei discorsi troppo generici che sul turismo si fanno, è dato di cogliere. Non si può allo stesso tempo predicare la tutela del nostro patrimonio ambientale e naturalistico e preconizzare il turismo di massa. Non è possibile puntare sul turismo di massa e non tenere conto della strozzatura dei trasporti che, come dicevo prima (al di là della loro efficienza, che noi puntiamo ad aumentare), comporta comunque dei costi aggiuntivi sull'offerta turistica sarda che la rendono scarsamente competitiva rispetto all'offerta per il turismo di massa che viene da altre zone che questi costi aggiuntivi non hanno. E non è possibile dire che si punta a valorizzare le risorse locali, naturali, umane, quindi imprenditoriali, senza puntare in maniera decisa, e privilegiandola, sull'imprenditorialità locale. Imprenditorialità locale

che, nel campo turistico, ha fatto in questi anni lunghi passi in avanti, se è vero che oggi noi contiamo nel solo settore alberghiero ben 500 imprese, ben 500 aziende; è un grande patrimonio che si è costituito, che si è realizzato in Sardegna, un grande patrimonio di valore umano, oltre che economico, che va quindi salvaguardato, sostenuto e incoraggiato verso ulteriori espansioni. E' vero che oggi attraversiamo, come dicevo prima, un periodo difficile dal punto di vista economico; è vero che uno dei settori più toccati dalla crisi è quello dell'edilizia; è vero quindi che spesso si tenta di trovare risposte alla crisi dell'edilizia pensando o guardando al turismo, ma io credo che sarebbe, questa del turismo, una risposta sbagliata alle difficoltà del settore dell'edilizia. Certo, questa crisi del settore dell'edilizia esiste ed è grave, ma la risposta a questa crisi va cercata in una diversa politica da realizzare nei centri urbani, una diversa politica della casa che è uno dei temi più gravi e più preoccupanti che oggi esistono nel nostro Paese, e quindi anche in Sardegna. E non può essere trovata in maniera semplicistica questa risposta nel settore del turismo.

Detto questo, va anche riconosciuto che, per realizzare queste linee di politica turistica, occorre indubbiamente fare chiarezza sulle scelte da compiere per quanto attiene in generale all'uso del territorio della nostra isola. Sarebbe difficile negare che la Regione sarda è, sotto questo profilo, in grande ritardo, perché lo schema di assetto territoriale di cui parliamo da anni non è ancora definito; va quindi preso atto che il ritardo in questo campo esiste, ma va anche detto che, sul piano dell'uso del territorio, sarebbe illusorio e sbagliato attendersi o immaginare che la Regione sarda possa d'auto-rità, in un certo senso, definire questa politica. Sul piano dell'uso del territorio, convergono una molteplicità di competenze: vi sono certamente competenze di carattere primario della Regione sarda, ma esistono anche competenze insopprimibili degli enti locali, quindi va trovato indubbiamente un punto di equilibrio ed una linea che coinvolga insieme, certamente, l'amministrazione regionale e le autonomie locali, una linea che coinvolga quindi l'opinione pubblica

sarda nel suo complesso.

E' una materia, come si capisce, estremamente difficile da governare, che sarebbe, ripeto, perfino illusorio ipotizzare possa essere governata con iniziative autonome, diciamo così, dell'amministrazione regionale. Occorre quindi su questo un impegno molto più ampio, molto più generale di quello che non possa essere richiesto alla Giunta regionale, la quale, da parte sua, è certamente impegnata in questa direzione. Quali sono allora gli obiettivi che ci proponiamo nel breve e nel medio periodo per la politica turistica? L'obiettivo può essere riassunto sostanzialmente, sinteticamente, nell'esigenza di qualificare l'offerta turistica sarda puntando verso un allargamento della stagione turistica e sulla qualificazione dell'offerta turistica sarda, anche alla luce dell'andamento del movimento turistico registrato negli ultimi anni. Si è detto più volte che l'andamento turistico in Sardegna è stato sostanzialmente positivo, quest'anno come l'anno passato, ma è stato positivo in realtà soprattutto in termini di raffronto con l'andamento registrato in altre zone del paese, o in altre regioni di altri paesi; ma in termini oggettivi, dall'analisi del movimento turistico svoltosi negli ultimi anni, emergono anche elementi preoccupanti, che ci devono richiamare all'esigenza di rendere, nei tempi più brevi possibili, quanto più possibile competitiva l'offerta turistica sarda, nel cui ambito certamente giocano un ruolo, da un lato, la struttura ricettiva in senso proprio, dall'altro, tutto quell'insieme di infrastrutture che concorrono (assieme alla struttura ricettiva in senso stretto) a comporre l'offerta turistica della Sardegna.

Ed occorre certamente tutta una serie di altre iniziative che puntino, come dicevo prima, a sostenere l'impresa turistica, ad aiutarla a superare la difficile fase che oggi noi attraversiamo. La Giunta ha preso già alcune iniziative, limitate certamente, ma significative anche in questa direzione. Abbiamo presentato al Consiglio (e auspichiamo che il Consiglio trovi il modo di approvarla in tempi brevi e comunque entro il termine di questa legislatura) una proposta per introdurre il credito di esercizio a favore delle imprese turistico-ricettive, tenendo

conto che quello delle imprese turistico-ricettive è praticamente l'unico settore che non gode di interventi di questo genere; è l'unico settore economico in Sardegna che non gode di un credito d'esercizio a tassi agevolati.

E vi è certamente l'esigenza, come è stato richiamato dagli intervenuti nel dibattito, di modificare in termini abbastanza radicali la legge numero 8, attraverso la quale la Regione interviene a sostegno, ad incentivare le imprese private nel campo della ricettività turistica. Vi è certamente l'esigenza richiamata qui stamattina di utilizzare, anche più ampiamente di quanto non avvenga oggi, le provvidenze che possono attingersi ai fondi della Comunità Economica Europea, e credo che non sia difficile riconoscere, o non possa non riconoscersi, che nei confronti dell'utilizzazione delle provvidenze della Comunità Economica Europea la Regione sarda si è finora mossa non solo per ciò che attiene al settore turistico, ma rispetto al complesso di queste provvidenze, con notevole difficoltà e con scarsità, tutto sommato, di iniziative. Io credo che, sotto questo profilo, vada richiamata l'esigenza di potenziare certamente le strutture preposte alle politiche comunitarie, all'organizzazione delle procedure rivolte ad utilizzare i fondi dei finanziamenti derivanti dalla politica comunitaria; vadano potenziate queste strutture e vada certamente accentuata l'attenzione della Giunta regionale verso quest'esigenza. Comunque, nel campo turistico già oggi operano in Sardegna interventi della BEI (la Banca europea degli investimenti) e la stessa Comunità europea mette a disposizione delle iniziative della Regione o degli enti locali, attraverso l'Amministrazione regionale, contributi per coprire una parte dei costi per la realizzazione di determinate infrastrutture nel campo del turismo. Possibilità, anche queste, che l'Amministrazione regionale ha utilizzato finora scarsamente, in tutti questi anni, e la CEE certamente non esiste da uno o due anni; fino ad oggi, comunque, l'Amministrazione regionale ha utilizzato scarsamente queste possibilità.

Noi stiamo per adottare alcune iniziative che sono orientate ad attingere, in virtù di alcuni progetti significativi, questi finanziamen-

ti. Ma certo occorre che la Regione sarda, come dicevo, per creare le condizioni, per reggere una concorrenza turistica sempre più difficile, sempre più agguerrita, faccia in questi anni, nell'immediato anzitutto, uno sforzo anche finanziario significativo. Occorre che, mentre si punta, mentre si fa quanto è possibile per sostenere l'impresa turistica, si faccia allo stesso tempo quanto è possibile per qualificare la nostra offerta attraverso la realizzazione di una serie di infrastrutture, idonee appunto a consentirci di reggere il confronto con altre aree turistiche e a raccogliere insieme flussi turistici ai quali oggi scarsamente attingiamo (per fare soltanto un esempio, quelli riguardanti il turismo congressuale). Crediamo quindi che questa politica possa rivolgersi anche verso zone interne dell'isola; crediamo che se questi interventi di infrastrutturazione creeranno le condizioni per usufruire in maniera adeguata anche del patrimonio storico ed ambientale di cui è ricco l'interno della nostra isola, noi possiamo dare anche allo sviluppo di queste zone interne, attraverso il turismo, un ulteriore contributo.

E' quindi possibile realizzare uno sviluppo della nostra economia anche attraverso il turismo; è possibile avere prospettive di espansione del ruolo del turismo in Sardegna, ma è possibile proporsi questi obiettivi di sviluppo nella misura in cui sapremo salvaguardare le caratteristiche essenziali che qualificano il nostro turismo e nella misura in cui, quindi, sapremo innanzitutto salvaguardare in maniera adeguata ed oculata il nostro patrimonio turistico ed ambientale, utilizzandolo certo e non congelandolo, ma utilizzandolo con razionalità, valorizzando quelli che sono appunto i suoi connotati più tipici e più caratteristici.

Se questo avverrà, e se soprattutto in questa direzione la Regione riuscirà a darsi nei tempi più brevi, attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e delle amministrazioni locali, un preciso schema di assetto del territorio, credo che il settore del turismo possa avere prospettive positive nella nostra isola.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvata).

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura).

Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella A, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella B.

(Segue lettura).

Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella B, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella C.

(Segue lettura).

Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella C, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella D.

(Segue lettura).

Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella E.

(Segue lettura).

Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella F.

(Segue lettura).

Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella G.

(Segue lettura).

Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

La votazione a scrutinio segreto avverrà tra non molto, al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: "Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico".

(318)

PRESIDENTE. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, al disegno di legge numero 318, concernente: "Disciplina e esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico"; relatore l'onorevole Are. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché il relatore è assente, ci si rimette alla relazione scritta.

Per la Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità.

ASARA (D.C.), *Assessore dell'igiene e sa-*

nità. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MURA, *Segretario:*

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico, ivi comprese quelle relative alla vigilanza sulle farmacie di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

Tutte le funzioni predette, ad eccezione di quelle riservate alla Regione dalla presente legge, sono attribuite ai Comuni che le esercitano mediante i presidi, gli uffici e i servizi delle Unità sanitarie locali, a norma della legge regionale 16 marzo 1981, numero 13.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa statale e regionale vigente in materia, in quanto compatibile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MURA, *Segretario:*

TITOLO II

ATTRIBUZIONI DELLA REGIONE

CAPO I

FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 2

Indirizzo e coordinamento

Sono di competenza della Regione:

- a) le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale al fine di assicurare la uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio regionale;
- b) la emanazione di direttive in materia di esercizio farmaceutico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MURA, *Segretario:*

CAPO II

PIANTA ORGANICA CONFERIMENTO DI SEDI INDENNITA'

Art. 3

Formazione e revisione pianta organica

Le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie sono esercitate dall'Assessore regionale all'igiene e sanità, il quale adotta i relativi provvedimenti, interessanti ambiti provinciali, sentiti i Comuni, le Unità sanitarie locali interessate e gli Ordini dei farmacisti competenti per Provincia.

Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'Assessorato regionale, i Consigli comunali interessati adottano le relative deliberazioni che trasmettono, entro dieci giorni dalla approvazione dell'organo di controllo, all'Unità sanitaria locale ed all'Ordine provinciale dei farmacisti i quali esprimono il parere previsto dal precedente comma entro venti giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare.

Trascorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.

I termini indicati al secondo comma sono perentori.

Qualora, in occasione della revisione della pianta organica, di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, si riscontri l'esigenza di garantire una più razionale distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio legata al sorgere di nuovi insediamenti urbani e la variazione della popolazione non consenta l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche, il Consiglio comunale interessato potrà deliberare, con le modalità previste nei precedenti commi, una diversa articolazione delle sedi esistenti.

La revisione di cui al comma precedente è condizionata all'assenso dei titolari delle sedi farmaceutiche per le quali è previsto il trasferimento ad altre zone.

L'Assessore regionale all'igiene e sanità esercita altresì le funzioni relative alle farmacie succursali di cui all'articolo 116 del Testo Unico leggi sanitarie, le quali possono essere istituite nelle stazioni di cura, ovvero di soggiorno e turismo.

L'autorizzazione all'apertura delle farmacie succursali è conferita in seguito a concorso per titoli ed esami riservato ai titolari di farmacia della provincia; il concorso viene espletato secondo le norme previste dalla presente legge per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Asara - Catte - Zurru:

“Art. 3 - Dopo il primo comma aggiungere:

Per la revisione della pianta organica di cui al comma precedente, si tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune nell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica ovvero acquisiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13”. (2)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 2 ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità.

ASARA (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. L'emendamento si è reso necessario a seguito del ritardo col quale si rendono disponibili i dati ISTAT in base ai quali si dovrebbe procedere agli adempimenti previsti dall'articolo della legge. Pertanto si prevede che, in alternativa alla disponibilità dei dati dell'ISTAT, si possa procedere agli stessi adempimenti attraverso gli elementi acquisiti dalla Regione in virtù dell'articolo 27 della legge regionale numero 13 del 1981, in ordine agli abitanti effettivamente residenti in un determinato territorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MURA, *Segretario*:

Art. 4

Diritto di prelazione

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia secondo quanto previsto dall'ar-

articolo 10, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, l'Amministrazione comunale deve, entro il termine perentorio di sei mesi dall'approvazione della relativa deliberazione da parte dell'organo di controllo, deliberare il progetto di massima tecnico-finanziario di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed il regolamento per la gestione del servizio con allegata pianta organica del personale.

Entro il termine di tre mesi dall'approvazione degli atti di cui al precedente comma da parte dell'organo di controllo, l'Amministrazione comunale deve bandire il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di farmacista direttore; decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale decade dal diritto di prelazione.

La decadenza è pronunciata con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità; la sede farmaceutica viene inserita nel primo bando di concorso utile ai fini del conferimento per il privato esercizio, secondo la vigente normativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MURA, *Segretario*:

Art. 5

Conferimento di sedi farmaceutiche

I concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio, sono indetti con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, su base provinciale.

La commissione giudicatrice è nominata dall'Assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale ed è composta:

— da un funzionario regionale della VI fascia funzionale con qualifica di esperto in materie amministrative o giuridiche ed almeno otto anni di anzianità di servizio, che la presiede;

— da un farmacista, dipendente di strutture pubbliche;

— da due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare, scelti su terne proposte dall'ordine professionale competente per territorio;

— da un professore universitario ordinario, associato, stabilizzato o incaricato della facoltà di farmacia.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla VI o V fascia funzionale con qualifica rispettivamente di esperto in materie amministrative o giuridiche e segretario.

Le prove d'esame si svolgono nel luogo stabilito dalla commissione giudicatrice e devono concludersi nel termine di sei mesi dal loro inizio.

L'Assessorato regionale all'igiene e sanità provvede agli adempimenti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, nonché al riconoscimento del trasferimento del diritto di esercizio delle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, ed alla legge 28 febbraio 1981, n. 34.

Spetta inoltre all'Assessorato regionale all'igiene e sanità l'emanazione del decreto di autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie comunali.

Le ispezioni relative ai provvedimenti di cui ai precedenti commi sono effettuate dalla commissione prevista dall'ultimo comma del successivo articolo 6.

I dispensari farmaceutici di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221, sono istituiti dall'Assessorato regionale all'igiene e sanità.

La relativa gestione è affidata ad un titolare o gestore provvisorio di farmacia della zona, con esclusione del farmacista gestore di altro dispensario farmaceutico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MURA, *Segretario*:

Art. 6

Gestioni provvisorie

Le sedi farmaceutiche uniche della Regione, vacanti o di nuova istituzione, vengono attribuite in gestione provvisoria fino al conferimento definitivo a seguito dei relativi pubblici concorsi, in base ad una graduatoria regionale annuale.

A tal fine i farmacisti interessati possono presentare all'Assessorato regionale all'igiene e sanità istanza per essere inclusi nella suddetta graduatoria.

Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato al 15 dicembre di ciascun anno.

I requisiti che gli aspiranti devono possedere alla data di scadenza delle domande, sono i seguenti:

- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- sana costituzione fisica in relazione all'esercizio professionale;
- iscrizione all'albo professionale;
- non essere titolari di farmacia;
- non avere alienato la farmacia nel decennio precedente.

Nella domanda, corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale e dagli eventuali titoli posseduti, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, la data e il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, le eventuali condanne penali riportate, l'eventuale posto di lavoro, pubblico o privato a qualsiasi titolo ricoperto, di non essere titolari di farmacia, di non aver alienato la farmacia nel decennio precedente e l'indirizzo cui far pervenire le comuni-

cazioni relative alla graduatoria.

Entro quindici giorni dalla data di scadenza delle domande l'Assessore regionale all'igiene e sanità provvede a costituire una commissione presieduta dall'Assessore medesimo o da un suo delegato e composta da:

- un farmacista scelto su terna proposta d'intesa dagli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione;

- un funzionario amministrativo della Regione appartenente alla VI fascia funzionale in servizio presso l'Assessorato all'igiene e sanità;

- un impiegato amministrativo della Regione appartenente alla V fascia funzionale, in servizio presso l'Assessorato all'igiene e sanità, con funzioni di segretario.

La commissione di cui al comma precedente provvede a formulare la graduatoria regionale sulla base dei titoli attestanti l'esercizio professionale i quali saranno valutati secondo i criteri e con i punteggi complessivi indicati nei primi sei commi dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Al voto di laurea saranno attribuiti punti 0,10 per ogni unità eccedente la votazione di 100 su 110.

A parità di punti nella graduatoria sono osservate le preferenze stabilite nel regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda di cui al precedente quinto comma, la relativa documentazione.

Saranno inseriti in graduatoria in posizione finale e con l'osservanza delle preferenze di cui al comma precedente, anche i partecipanti che non potranno produrre nessuno dei predetti titoli.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 gennaio ed ha validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

L'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti alla data di pubblicazione della graduatoria e di quelle che si rendono vacanti durante l'anno di validità della graduatoria stessa viene effettuata, in relazione al numero degli aspiranti e delle sedi conferibili, secondo una delle se-

guenti modalità:

a) convocazione dei farmacisti inclusi in graduatoria per la scelta delle sedi vacanti che verranno contestualmente assegnate sulla base dell'ordine di classificazione;

b) comunicazione ai farmacisti, sulla base dell'ordine di classificazione in graduatoria, delle sedi vacanti con invito a far pervenire entro tre giorni dalla ricevuta comunicazione, la dichiarazione di accettazione della sede prescelta.

La dichiarazione di rinuncia, ovvero la mancata accettazione nel termine sopra indicato — equivalente a rinuncia — comportano la interpellazione del candidato che segue in graduatoria il rinunziatario.

I farmacisti che abbiano accettato una sede, ovvero che, a seguito dell'accettazione, non abbiano presentato la documentazione di cui al successivo comma, ovvero che, pur avendo presentato tale documentazione, non abbiano provveduto all'apertura della farmacia, non saranno interpellati per successive assegnazioni durante tutto l'arco di validità della graduatoria.

L'autorizzazione alla gestione provvisoria della sede farmaceutica verrà disposta dall'Assessore all'igiene e sanità a condizione che l'assegnatario provveda a presentare nel termine di trenta giorni dalla data di accettazione della sede:

1) planimetria ed estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio farmaceutico;

2) documentazione comprovante l'avvenuta accettazione delle dimissioni dall'eventuale posto di lavoro pubblico o privato, a qualsiasi titolo ricoperto, ovvero dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non ricoprire alcun posto di lavoro pubblico o privato a qualsiasi titolo;

3) certificato medico in bollo comprovante l'esenzione da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso;

4) documentazione comprovante che siano stati rilevati dal precedente titolare gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico eventualmente contenuti nella farma-

cia e nei locali annessi ovvero che siano stati conclusi opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del medesimo adempimento.

Nel caso di mancato accordo fra le parti in ordine all'importo del rilievo di arredi, provviste e dotazioni, la commissione regionale farmacie di cui al successivo articolo 10, sarà investita della vertenza entro quindici giorni dall'emissione del decreto di autorizzazione alla gestione provvisoria e dovrà decidere, inappellabilmente, nei quindici giorni successivi.

L'indennità di avviamento eventualmente dovuta dovrà essere corrisposta agli aventi diritto da parte dei vincitori dei pubblici concorsi per l'assegnazione definitiva delle sedi.

Nel caso in cui la medesima gestione provvisoria si protragga per tre anni senza che il concorso pubblico per l'assegnazione della relativa sede sia espletato, il gestore provvisorio dovrà corrispondere agli aventi diritto l'indennità di cui al comma precedente.

L'apertura e l'esercizio delle farmacie non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione disposta dall'Assessorato all'igiene e sanità ai fini di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali siano regolari e tali da offrire garanzia di buon servizio.

L'ispezione è effettuata da una commissione composta da un farmacista designato dall'Ordine professionale competente per territorio e da due funzionari dell'Assessorato all'igiene e sanità, dei quali uno medico e l'altro amministrativo, con funzioni anche di segretario. Ove sia ritenuto necessario, l'Assessorato all'igiene e sanità potrà chiedere alla Unità sanitaria locale competente per territorio, che l'ispezione venga effettuata dalla Commissione prevista dal successivo articolo 18.

PRESIDENTE. All'articolo 6 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Asara - Catte - Zurru:

“Art. 6 - Il sedicesimo comma è così sostituito:

Il gestore provvisorio della farmacia sia di nuova che di non nuova istituzione, nel caso in cui la medesima gestione si protragga per tre anni senza che la sede farmaceutica sia stata assegnata in via definitiva, dovrà corrispondere al precedente gestore ed ottenere a sua volta dal subentrante l'indennità di avviamento, calcolata con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 110 del Testo Unico Leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265”. (3)

Emendamento sostitutivo Asara - Catte - Zurru:

“Art. 6 - Il diciassettesimo comma è così sostituito:

La norma di cui al comma precedente si applica altresì al farmacista che abbia gestito la farmacia quale vincitore di concorso pubblico successivamente annullato in sede giurisdizionale”. (4)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità.

ASARA (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. L'emendamento che è stato proposto dalla Giunta si è reso necessario per cercare di rendere più facilmente praticabile l'applicazione di una norma di legge che fino ad oggi è stata...

PRESIDENTE. Chiedo scusa, Assessore, dovrebbe avvicinarsi al microfono, altrimenti i colleghi non la sentono.

ASARA (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La sostanza della proposta che io ritengo di poter sintetizzare è questa: la normativa vigente prevede che il vincitore per concorso di una farmacia di nuova istituzione debba corrispondere all'assegnatario a titolo provvisorio l'indennità di avviamento prevista dalla legge. Altrettanto chiara non è la legge, invece, per quanto riguarda l'indennità di avviamento che il vincitore di una

farmacia non di nuova istituzione debba corrispondere all'assegnatario stesso provvisorio.

Questo provvedimento tende ad evitare che esista una disparità di trattamento nella corresponsione, nell'individuazione di soggetti aventi diritto ad ottenere l'indennità di avviamento: in ogni caso, si stabilisce che l'indennità di avviamento debba essere corrisposta sia a colui il quale abbia vinto una farmacia di nuova istituzione, sia a colui il quale abbia vinto, sempre per concorso, una farmacia di non nuova istituzione.

L'emendamento successivo, il numero 4, reca con chiarezza che la norma di cui al comma precedente si applica al farmacista il quale, avendo gestito una farmacia per diversi anni quale vincitore di pubblico concorso, l'abbia successivamente perduta per annullamento dello stesso concorso in sede giurisdizionale. Si ritiene giusto che costui venga considerato un gestore di fatto ed abbia pertanto diritto ad avere l'indennità di avviamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MURA, *Segretario:*

Art. 7

Indennità di avviamento

Le funzioni concernenti la determinazione

VIII LEGISLATURA

CCCLX SEDUTA

29 MARZO 1984

dell'indennità di avviamento nonché dell'importo del rilievo di arredi, provviste e dotazioni di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie ed all'articolo 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono affidate alla commissione regionale farmacie prevista dall'articolo 10 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MURA, *Segretario*:

Art. 8

Indennità di residenza

Le funzioni amministrative concernenti le provvidenze economiche previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, sono di competenza dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità e sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.

Le provvidenze sono erogate con periodicità annuale, sono riferite all'anno precedente a quello di presentazione delle relative domande e sono frazionabili per dodicesimi in relazione al periodo di apertura della farmacia o del dispensario; i periodi superiori a giorni 15 sono considerati mese intero.

Le domande sono presentate all'Assessorato regionale all'igiene e sanità entro il 31 marzo di ciascun anno e devono essere corredate da un certificato della unità sanitaria locale competente per territorio attestante il regolare funzionamento ed il puntuale rispetto dell'orario e dei turni di apertura al pubblico durante il periodo per il quale viene richiesta l'indennità.

Gli adempimenti affidati alla commissione prevista dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1968, n. 221, sono demandati alla commissione regionale farmacie prevista dall'articolo 10 della

presente legge.

La liquidazione dell'indennità per la quota spettante al Comune deve essere effettuata entro il 31 ottobre di ogni anno; la quota spettante alla Regione nonché l'indennità di gestione dei dispensari farmaceutici vengono liquidate entro lo stesso termine dall'Assessorato all'igiene e sanità mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme della legge 8 marzo 1968, n. 221.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MURA, *Segretario*:

Art. 9

Indennità integrativa

L'Assessorato regionale all'igiene e sanità provvede ad erogare annualmente una indennità integrativa a favore dei Comuni, dei titolari e dei gestori provvisori di farmacie rurali con popolazione non superiore a 1.500 abitanti, in base al volume d'affari dichiarato all'ufficio imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente, nella seguente misura:

1) per volume d'affari fino a lire 39.999.000	lire	4.000.000
2) per volume d'affari da lire 40.000.000 a lire 49.999.000	lire	3.000.000
3) per volume d'affari da lire 50.000.000 a lire 60.000.000	lire	2.000.000.

L'indennità è frazionabile per dodicesimi in relazione al periodo di apertura della farmacia nell'anno precedente; i periodi superiori a 15 giorni sono considerati mese intero.

Le domande sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno e devono essere corredate da regolare certificato dell'ammontare del volume d'affari dichiarato all'ufficio imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente nonché di certificazione della Unità sanitaria locale di competenza attestante il regolare funzionamento ed il puntuale rispetto dell'orario e dei turni di apertura al pubblico della farmacia durante il periodo per il quale viene richiesta l'indennità.

L'indennità viene corrisposta a cura dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità entro il 31 ottobre di ciascun anno, previa deliberazione della Commissione regionale farmacie prevista dall'articolo 10 della presente legge, mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo di previsione della spesa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MURA, Segretario:

Art. 10

Commissione regionale farmacie

Con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è istituita la Commissione regionale farmacie cui sono demandate le funzioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della presente legge.

La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale all'igiene e sanità, dura in carica tre anni ed è composta come segue:

a) un funzionario dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità appartenente alla VI fascia funzionale, con qualifica di esperto in materie amministrative o giuridiche e con anzianità di servizio di almeno otto anni nella qualifica, in veste di presidente;

b) un funzionario dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità appartenente alla VI fascia funzionale, con qualifica di esperto in materie amministrative o giuridiche e con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica;

c) un funzionario dell'Assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica appartenente alla VI fascia funzionale con qualifica di esperto in materie amministrative o giuridiche e con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica;

d) due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terne proposte di intesa dagli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità appartenente alla VI o V fascia funzionale con qualifica, rispettivamente, di esperto in materie amministrative o giuridiche e segretario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MURA, Segretario:

TITOLO III

ATTRIBUZIONI
DELLA UNITA' SANITARIA LOCALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 11

Funzioni

Le funzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge, sono attribuite alle Unità sanitarie locali e riguardano in particolare:

1) l'autorizzazione al trasferimento dei locali di esercizio delle farmacie;

2) la vigilanza sul servizio farmaceutico;

3) la disciplina dell'orario di apertura e chiusura delle farmacie, dei turni festivi, infrasettimanali, pomeridiani e notturni e delle ferie;

4) la chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dalla normativa vigente;

5) la pronuncia di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

6) la predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione all'uso del farmaco;

7) il controllo sui medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale;

8) il prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su richiesta del Ministero della sanità;

9) la stesura della relazione annuale sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'Unità sanitaria locale, qualificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione;

10) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l'assistenza farmaceutica;

11) vigilanza sugli acquisti degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. L'acquisto delle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è effettuato dal responsabile del servizio di cui alla lettera f) dell'articolo 25 della legge regionale n. 13 del 1981.

La sezione III dei buoni acquisto di cui all'articolo 39 della medesima legge è inviata all'Unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la farmacia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MURA, *Segretario*:

Art. 12

Orario del servizio

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della Regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per la durata complessiva di 44 ore diurne settimanali, suddivise per ciascun giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano.

Le farmacie rurali restano aperte per una durata complessiva di 36 ore settimanali.

Tutte le farmacie urbane e rurali, non di turno, restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

Le farmacie urbane e rurali possono fruire di una giornata infrasettimanale di chiusura per riposo settimanale secondo turni stabiliti ai sensi del successivo articolo 14.

Il turno per festività domenicale o infrasettimanale non dà luogo a giorno di riposo a titolo di recupero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MURA, *Segretario*:

Art. 13

Orario dei dispensari farmaceutici

I dispensari farmaceutici restano aperti per una durata non inferiore a dieci ore settimanali, ripartite in cinque giorni.

L'articolazione del relativo orario è stabilita dall'Unità sanitaria locale, sentito il responsabile del servizio previsto dall'articolo 25, quarto comma, lettera f), della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MURA, *Segretario*:

Art. 14

Turni festivi, infrasettimanali,
pomeridiani, notturni

Nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale, il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei Comuni con più di due farmacie, a turno e a battenti aperti;

b) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine e a battenti aperti fino alle ore 12,30 e successivamente a chiamata.

Durante l'intervallo pomeridiano, il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti, a battenti chiusi con l'obbligo di presenza del farmacista in farmacia, oppure a battenti aperti;

b) nei Comuni al di sotto dei 100.000 abitanti, con più di due farmacie, a turno e a chiamata domiciliare;

c) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata domiciliare.

Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato:

a) nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a turno e a battenti aperti fino alle ore 22; a chiamata e con l'obbligo del pernottamento di un farmacista in farmacia, dalle ore 22 sino all'ora di riapertura delle farmacie;

b) nei Comuni con popolazione compresa tra 20.000 e 50.000 abitanti, a turno e a battenti aperti sino alle ore 22; a chiamata domiciliare dalle ore 22 all'ora di riapertura delle farmacie;

c) nei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, a turno e a chiamata do-

miciliare.

Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente pubblicati annualmente dall'istituto centrale di statistica.

Per chiamata si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere d'urgenza della prescrizione, nonché tutti quei casi in cui il farmacista rilevi il carattere dell'urgenza della richiesta.

E' fatto obbligo al farmacista di turno di assicurare la reperibilità nel Comune dove ha sede la farmacia, durante tutto il periodo del proprio turno.

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibile, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresì delle farmacie di turno durante l'orario ed i giorni di chiusura della farmacia stessa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MURA, *Segretario*:

Art. 15

Ferie annuali

Nei Comuni ove sia aperto al pubblico più di un esercizio farmaceutico i titolari interessati possono fruire della chiusura annuale della farmacia per ferie, per un massimo di trenta giorni solari, frazionabili in periodi non inferiori a giorni dieci consecutivi, secondo turni stabiliti ai sensi del successivo articolo 16.

Nei Comuni ove sia aperta al pubblico una sola farmacia i titolari interessati fruiscono, previa autorizzazione dell'Unità sanitaria locale

competente, delle ferie annuali di cui al precedente comma, a condizione che assicurino, durante il periodo di ferie, il servizio farmaceutico alla popolazione. Le modalità di tale servizio, che comunque non potrà essere inferiore a due ore giornaliere, dovranno essere concordate con il responsabile del competente servizio della Unità sanitaria locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MURA, *Segretario*:

Art. 16

Determinazione orari e turni

Gli orari relativi all'apertura e chiusura anti-meridiana e pomeridiana delle farmacie, al servizio notturno, ai turni settimanali, festivi, notturni, di chiusura infrasettimanale nonché alla chiusura per ferie di cui al primo comma dell'articolo precedente, sono stabiliti dal Comitato di gestione, sentita la commissione per il servizio farmaceutico di cui al successivo articolo 17, su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MURA, *Segretario*:

Art. 17

Commissioni per il servizio farmaceutico

Presso ciascuna Unità sanitaria locale sono

istituite le Commissioni per il servizio farmaceutico cui sono affidati i seguenti compiti:

a) parere sui provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo 11 della presente legge;

b) parere sui provvedimenti di cui all'articolo 15 della presente legge.

Le Commissioni sono nominate dal Comitato di gestione, durano in carica due anni e sono composte come segue:

a) il coordinatore sanitario della Unità sanitaria locale, o suo delegato, in veste di presidente;

b) il responsabile del servizio di cui alla lettera f) dell'articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, ovvero, nel caso dell'accorpamento previsto dal sesto comma dello stesso articolo, un farmacista assegnato al servizio;

c) due funzionari amministrativi dell'Unità sanitaria locale;

d) due farmacisti esercenti in farmacie, di cui uno non titolare, scelti, rispettivamente, su terne proposte dall'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato amministrativo dell'Unità sanitaria locale.

Per ogni componente sono nominati i relativi supplenti con gli stessi criteri di nomina dei componenti effettivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MURA, *Segretario*:

Art. 18

Commissioni di vigilanza sulle farmacie

Presso ciascuna Unità sanitaria locale sono istituite le Commissioni per la vigilanza sulle farmacie cui sono affidati i compiti ispettivi previsti dalla normativa vigente in materia di

esercizio farmaceutico.

Le Commissioni sono nominate dal Comitato di gestione, durano in carica due anni e sono composte come segue:

a) il responsabile del servizio di cui alla lettera f) dell'articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, ovvero, nel caso dell'accorpamento previsto dal sesto comma dello stesso articolo, un farmacista assegnato al servizio, in veste di Presidente;

b) un medico del servizio di cui alla lettera a) dell'articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13;

c) un funzionario amministrativo dell'Unità sanitaria locale con funzioni anche di segretario.

Per ogni componente sono nominati i relativi supplenti con gli stessi criteri di nomina dei componenti effettivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Atzori Angelo - Sanna Emanuele - Pili - Onnis - Demontis:

“Art. 18 - Al secondo comma dopo il punto b) aggiungere il seguente punto c) ‘un farmacista scelto su una terna proposta dall’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio’.

Il punto c) diventa punto d)”. (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Atzori per illustrare il suo emendamento.

ATZORI ANGELO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

ASARA (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MURA, *Segretario*:

Art. 19

Strutture ed organi competenti
all'esercizio

I provvedimenti relativi alle attività di cui ai numeri 4 e 5 del precedente articolo 11 sono adottati dal Comitato di gestione sentita la Commissione per il servizio farmaceutico prevista dal precedente articolo 17.

Le attività istruttorie, di vigilanza e controllo nelle materie di cui al medesimo articolo 11, sono demandate al competente servizio dell'Unità sanitaria locale.

L'attività ispettiva per il controllo delle farmacie di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi sanitarie, è svolta in forma collegiale da parte dell'apposita Commissione prevista dal precedente articolo 18.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MURA, *Segretario*:

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

Trattamento economico
organismi collegiali

Ai componenti e ai segretari estranei all'Amministrazione regionale, facenti parte degli organismi collegiali previsti dalla presente legge, insediati presso l'Assessorato all'igiene e sanità, viene corrisposto il seguente trattamento economico:

1) medaglie fisse di presenza previste dall'articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni;

2) trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto:

a) dalla normativa statale di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, nel caso di dipendenti statali e di altri dipendenti pubblici per i quali trova applicazione la medesima normativa statale;

b) dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, nel caso dei restanti estranei alla Amministrazione regionale; ad essi viene corrisposta l'indennità di trasferta nella misura massima prevista per i dipendenti della Regione.

Ai componenti ed ai segretari estranei all'Unità sanitaria locale ove hanno sede gli organismi collegiali previsti dalla presente legge, viene corrisposto il seguente trattamento economico:

1) medaglie fisse di presenza previste dall'articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni;

2) trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto:

a) dalla normativa statale di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, nel caso di dipendenti statali e di altri dipendenti pubblici per i quali trova applicazione la medesima normativa statale;

b) dalla normativa vigente per i dipendenti delle Unità sanitarie locali nel caso dei restanti estranei alla Unità sanitaria locale; ad essi viene corrisposta l'indennità di trasferta nella misura massima prevista per i dipendenti delle Unità sanitarie locali.

Le spese per il funzionamento degli organismi collegiali a carattere regionale previsti nella presente legge fanno carico al bilancio della Regione.

Le spese per il funzionamento dei restanti organismi collegiali fanno carico ai bilanci delle Unità sanitarie locali presso le quali gli organismi stessi hanno sede.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MURA, *Segretario:*

Art. 21

Suppressione di organi collegiali

Contestualmente alla istituzione degli organismi collegiali previsti dagli articoli 10 e 18 della presente legge, sono soppressi i seguenti organismi collegiali:

a) commissioni provinciali farmacie previste dall'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

b) commissioni previste dall'articolo 50 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MURA, *Segretario:*

Art. 22

Abrogazione di leggi e norme incompatibili

Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli, sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari regionali contrastanti o incompatibili con le norme della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MURA, *Segretario*:

Art. 23

Disciplina transitoria
servizio farmaceutico

Limitatamente alla prima formazione della pianta organica delle farmacie di cui all'articolo 3 della presente legge, non si terrà conto del principio dell'alternanza applicato in precedenza ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Alle sedi farmaceutiche che, al momento di entrata in vigore della presente legge, risultano assunte in gestione da parte dei Comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 475 del 1968, si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 4 con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 8 e 9, i termini di scadenza delle domande sono fissati al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I certificati delle Unità sanitarie locali sono sostituiti da certificati rilasciati dai Sindaci competenti per territorio.

I farmacisti ed i Comuni ai quali sia stato riconosciuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alle provvidenze econo-

miche ai sensi delle norme della legge 8 marzo 1968, n. 221, potranno presentare le domande per la concessione delle indennità di cui al precedente articolo 8 entro il 31 marzo del primo anno utile, successivo al biennio per il quale sia stato già riconosciuto il diritto ai predetti benefici economici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MURA, *Segretario*:

Art. 24

Disciplina transitoria
organismi collegiali

Sino alla costituzione degli organismi collegiali previsti dai precedenti articoli 10, 17 e 18, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare gli organismi collegiali esistenti, nell'attuale composizione e sulla base della normativa previgente.

I concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano state costituite le commissioni d'esame, sono portati a termine dalle commissioni stesse nel rispetto della normativa previgente.

Ai componenti ed ai segretari delle commissioni di cui al precedente comma, viene corrisposto, con decorrenza dalla data di inizio delle procedure concorsuali, il trattamento economico previsto dal precedente articolo 20.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MURA, *Segretario*:

Art. 25

Trasferimento di atti

Gli atti e i documenti relativi alle funzioni trasferite esistenti presso l'Assessorato all'igiene e sanità e gli Uffici dei medici provinciali, sono consegnati dalla Regione alle Unità sanitarie locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.

La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per lo svolgimento di proprie attività ovvero ottenere copia conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MURA, *Segretario*:

Art. 26

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge nel bilancio della Regione per l'anno 1984, saranno apportate le seguenti modifiche:

– lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 02102 del bilancio della Regione per il 1983 sarà incrementato di lire 5.000.000;

– lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 12151 del bilancio della Regione per il 1983 sarà incrementato di lire 170.000.000 e la denominazione così variata:

Capitolo 12151 - (Denominazione variata) - Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali, indennità di gestione dei dispensari farmaceutici ed indennità integrativa a favo-

re dei Comuni, dei titolari e dei gestori provvisori di farmacie rurali di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (art. 20, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e artt. 8 e 9 della presente legge) (spesa obbligatoria).

Nell'oggetto omogeneo 12.11 dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1984 sarà istituito un capitolo con lo stanziamento di lire 50.000.000 e con la seguente denominazione:

“Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 04 - Sett. 08 - Spese per l'espletamento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione; spese relative al trattamento economico ai componenti ed ai segretari delle commissioni giudicatrici estranei all'Amministrazione regionale; spese per il trattamento economico ai componenti delle commissioni selettive per titoli per l'attribuzione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione (artt. 5 e 6 della presente legge)”.

Alle suddette spese valutate in complessive lire 225.000.000 annue si farà fronte per il 1984:

– quanto a lire 120.000.000, attraverso l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, della corrispondente somma prevista nel capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1983, e la conseguente riduzione della riserva, non utilizzata, esistente alla voce n. 24 della tabella allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 (legge finanziaria), successivamente integrata dalla legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31;

– quanto a lire 105.000.000 con l'utilizzo della maggior quota prevista per il 1984, del gettito dell'imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

Alle spese previste per gli anni successivi al 1984 si farà fronte attraverso l'utilizzo della maggior quota dell'imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1984 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

VIII LEGISLATURA

CCCLX SEDUTA

29 MARZO 1984

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MURA, *Segretario*:

Art. 27

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e degli enti strumentali per l'anno finanziario 1984".

(420)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e degli enti strumentali per l'anno finanziario 1984"; relatore l'onorevole Moretti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché il relatore, onorevole Moretti, è assente, ci rifacciamo alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MURA, *Segretario*:

Art. 1

L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1984, già autorizzato con la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 30 aprile 1984.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MURA, *Segretario*:

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° aprile 1984.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

VIII LEGISLATURA

CCCLX SEDUTA

29 MARZO 1984

Anche per questo disegno di legge la votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Approvazione dei disegni di legge: "Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna" (218); "Norme per il trattamento profilattico e sintomatico a domicilio dei pazienti emofilici" (297); "Costituzione in Comune autonomo con denominazione "Cardedu" della frazione di Cardedu del Comune di Gairo" (315); della legge regionale rinviata: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale e dello Stato impiegato nella campagna antincendi" (CLXXXV); del disegno di legge: "Istituzione del ruolo speciale provvisorio e collocazione del personale degli enti soppressi trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348" (367).

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge numeri 218, 297, 315, sulla legge rinviata CLXXXV e sul disegno di legge numero 367, con unica chiamata.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge numero 218:

presenti	62
votanti	42
astenuti	20
maggioranza	22
favorevoli	36
contrari	6

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Baghino - Becciu - Boi - Buzzanca - Carta Giorgio - Carta Mario - Castellaccio - Casula - Catte - Chessa - Demartis - Demontis - Dettori - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Isoni - Ladu Giorgio - Ladu Salvatore - Loretto - Mannoni - Mereu Salvatorangelo - Montresori - Moretti -

Mulas - Mura - Murru - Offeddu - Onnis - Oppi - Pili - Puddu - Puggioni - Rojch - Saba Benito - Secci - Spina - Tidu.

Si sono astenuti: il presidente Rais - Atzori Villio - Barranu - Battolu - Berlinguer - Corrias - Marras - Muledda - Orrù - Pintus - Pischedda - Raggio - Saba Antonio - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Sechi - Tamponi - Uras).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge numero 297:

presenti	62
votanti	61
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	54
contrari	7

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge numero 315:

presenti	62
votanti	61
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	49
contrari	12

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sulla legge rinviata numero CLXXXV:

presenti	62
votanti	61
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	37
contrari	24

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

VIII LEGISLATURA

CCCLX SEDUTA

29 MARZO 1984

votazione sul disegno di legge numero 367:

presenti	62
votanti	61
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	35
contrari	26

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle quattro votazioni:

Anedda - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Carta Giorgio - Carta Mario - Castellaccio - Casula - Catta - Chessa - Corrias - Demartis - Demontis - Dettori - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Isoni - Ladu Giorgio - Ladu Salvatore - Loretto - Mannoni - Marras - Mereu - Montresori - Moretti - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Offeddu - Onnis - Oppi - Orrù - Pili - Pintus - Pischedda - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Saba Antonio - Saba Benito - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Secci - Sechi - Spina - Tamponi - Tidu - Uras.

Si è astenuto: il presidente Rais).

Approvazione del disegno di legge: "Aumento del 50 per cento delle indennità per le missioni effettuate nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980" (223); della legge regionale rinviata: "Riordinamento dei Consorzi di bonifica" (CLXXXVII); dei disegni di legge: "Regionalizzazione dell'Ente autonomo Flumendosa" (335); "Nuove norme in materia di albo regionale appaltatori di opere pubbliche" (258); "Riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi veterinari in Sardegna" (331).

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto con unica chiamata, sul disegno di legge numero 223, sulla legge rinviata numero CLXXXVII, sui disegni di legge numeri 335, 258 e 331.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge numero 223:

presenti	61
votanti	60
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	50
contrari	10

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sulla legge rinviata CLXXXVII:

presenti	61
votanti	60
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	36
contrari	24

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge numero 258:

presenti	61
votanti	60
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	51
contrari	9

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge numero 331:

presenti	61
votanti	60
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	51
contrari	9

VIII LEGISLATURA

CCCLX SEDUTA

29 MARZO 1984

*(Il Consiglio approva).**(Hanno preso parte alle quattro votazioni:*

Anedda - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Carta Giorgio - Carta Mario - Castellaccio - Casula - Catte - Chessa - Corrias - Demartis - Demontis - Dettori - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Isoni - Ladu Giorgio - Ladu Salvatore - Loretto - Mannoni - Marras - Mereu - Montresori - Moretti - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Offeddu - Onnis - Oppi - Orrù - Pili - Pintus - Pischedda - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Saba Antonio - Saba Benito - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Secci - Spina - Tamponi - Tidu - Uras.

Si è astenuto: il presidente Rais).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge numero 335:

presenti	61
votanti	42
astenuti	19
maggioranza	22
favorevoli	36
contrari	6

*(Il Consiglio approva).**(Hanno preso parte alla votazione:*

Anedda - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Baghino - Becciu - Boi - Buzzanca - Carta Giorgio - Carta Mario - Castellaccio - Casula - Catte - Chessa - Demartis - Demontis - Dettori - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Isoni - Ladu Giorgio - Ladu Salvatore - Loretto - Mannoni - Mereu - Montresori - Moretti - Mulas - Mura - Murru - Offeddu - Onnis - Oppi - Pili - Puddu - Puggioni - Rojch - Saba Benito - Secci - Spina - Tidu.

Si sono astenuti: il presidente Rais - Atzori Villio - Barranu - Battolu - Berlinguer - Corrias - Marras - Muledda - Orrù - Pintus - Pischedda - Raggio - Saba Antonio - Sanna

Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Tamponi - Uras).

Approvazione del testo unificato dei progetti di legge numeri 39 e 204, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e dei disegni di legge: "Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizi farmaceutici" (318); "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e degli enti strumentali per l'anno finanziario 1984" (420).

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alle votazioni a scrutinio segreto, con unica chiamata, sul testo unificato della proposta di legge numero 39 e del disegno di legge numero 204 e sui disegni di legge numeri 318 e 420.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul testo unificato della proposta di legge numero 39 e del disegno di legge numero 204:

presenti	67
votanti	66
astenuti	1
maggioranza	34
favorevoli	58
contrari	8

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge numero 318:

presenti	67
votanti	66
astenuti	1
maggioranza	34
favorevoli	58
contrari	8

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

VIII LEGISLATURA

CCCLX SEDUTA

29 MARZO 1984

votazione sul disegno di legge numero 420:

presenti	67
votanti	66
astenuti	1
maggioranza	34
favorevoli	41
contrari	25

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Anedda - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Carta Giorgio - Carta Mario - Castellaccio - Casula - Catta - Chessa - Corrias - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Isoni - Ladu Giorgio - Ladu Salvatore - Loretto - Mannoni - Marras - Mereu - Montresori - Moretti - Mulas - Muleda - Mura - Murru - Offeddu - Onnis - Oppi - Orrù - Pili - Pintus - Piretta - Pischedda - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Saba Antonio - Saba Benito - Sanna Carlo - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Secci - Sechi - Spina - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il presidente Rais).

Approvazione della proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio interno del Consiglio regionale per l'anno 1984.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'ultimo punto dell'ordine del giorno: "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio per il bilancio interno del Consiglio per l'anno 1984". Prego i questori di prendere posto sui banchi della Giunta. La parola al questore Uras.

URAS (P.C.I.), *Questore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Articolo unico. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

IL CONSIGLIO REGIONALE
su proposta del Consiglio di Presidenza

DELIBERA

Articolo unico

E' autorizzata la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio interno del Consiglio dal 1° al 30 aprile 1984, secondo lo schema di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1984 approvato dal Consiglio di Presidenza nelle sedute del 13 dicembre 1983 e 31 gennaio 1984.

Durante l'esercizio provvisorio gli impegni di spesa non potranno eccedere su ciascun capitolo dello stato di previsione di cui al comma precedente i quattro dodicesimi dello stanziamento complessivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo unico, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Onorevoli colleghi, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, comunico che i lavori del Consiglio riprenderanno giovedì 12 aprile alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 20 e 10.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Pier Franco Princivalle

TIPOGRAFIA
PASSAMONTI